

Regolamento del servizio di reperibilità

Art. 1 - Finalità

Il Servizio di Reperibilità Comunale, di cui all'art. 23 del CCNL del 14.09.2000, è finalizzato a far fronte agli interventi urgenti ed inderogabili di salvaguardia della pubblica incolumità, della difesa del patrimonio del Comune, nonché ad attività connesse al Piano di Protezione Civile Comunale.

E' esclusa pertanto dall'ambito applicativo del presente Regolamento sia ogni attività a cui l'Ente possa adempiere normalmente, mediante il ricorso alla programmazione dei servizi nell'ambito dell'articolazione dell'orario ordinario di lavoro, sia ogni attività che non rivesta i caratteri di indifferibilità ed urgenza.

Art. 2 - Aree di intervento

Per le finalità di cui al precedente art.1, vengono individuate le seguenti aree di pronta reperibilità:

1 fabbricati

Interventi per la salvaguardia della pubblica incolumità negli edifici comunali e loro pertinenze.

2 impianti tecnologici

Pronto intervento per la riattivazione e/o la messa in sicurezza di impianti tecnologici di competenza comunale (impianti termici, pubblica illuminazione, impianti elettrici immobili, impianti antintrusione e antincendio, ecc.), nel caso in cui la gestione del servizio non sia già affidata a Ditta specializzata. In tale ipotesi il personale reperibile richiede l'intervento della stessa Ditta.

3 protezione civile

Interventi a seguito di calamità naturali o connesse alle attività previste dal Piano di Protezione Civile Comunale.

4 viabilità

Interventi per la salvaguardia della pubblica incolumità nelle strade, piazze, ecc. e relative pertinenze.

5 Parchi pubblici:

Interventi per la salvaguardia della pubblica incolumità.

Art. 3 - Funzionamento.

Il Servizio è garantito da un dipendente reperibile che, in caso di intervento urgente e inderogabile, dovrà attivarsi per la risoluzione del problema sotto il profilo della sicurezza e della pubblica incolumità.

Qualora questi non sia in grado di farvi fronte in maniera autonoma, potrà chiamare in servizio il restante personale comunale o in mancanza di risorse umane e di mezzi dell'Ente adeguati, potrà richiedere, in accordo con *il* proprio responsabile **del servizio**, l'intervento di ditte/imprese specializzate per la rimozione del pericolo.

Sarà cura del personale reperibile, in caso di necessità, contattare gli Enti gestori di Servizi Pubblici e richiederne l'intervento.

In caso di calamità naturali o di gravi emergenze, il dipendente in reperibilità deve prontamente informare il Sindaco ed il Funzionario responsabile del servizio di Protezione Civile Comunale.

In caso di chiamata il personale reperibile dovrà raggiungere il posto di lavoro entro 30 minuti.

Per garantire una corretta ed univoca modalità d'azione e per individuare quali richieste di intervento rispondano o meno alle finalità di cui all'art. 1 e rientrino nelle aree di intervento di cui all'art. 2, il Responsabile del Servizio, definisce e rende note le modalità operative che devono essere osservate dagli addetti al servizio.

Art. 4 - Equipaggiamento.

Il personale reperibile sarà dotato di telefono cellulare di servizio, ***munito di tutti i numeri utili per l'esercizio delle proprie funzioni***, che dovrà essere acceso all'inizio del turno di reperibilità, delle chiavi degli edifici comunali e dei relativi allarmi e avrà accesso alle chiavi dei mezzi in dotazione che rimarranno a disposizione presso la sede del magazzino comunale.

Il dipendente assegnato al turno deve essere provvisto del necessario equipaggiamento tecnico e dei relativi dispositivi affinché sia garantita la sicurezza personale sul luogo di lavoro.

Il personale convocato, non appena giunto al magazzino comunale o altra sede di servizio, deve registrare la propria presenza tramite l'apparecchio per timbrature elettroniche ivi posizionato e nello stesso modo deve successivamente registrare l'ora del termine dell'intervento.

Si prescinde dall'obbligo di registrazione mediante il sistema di timbratura qualora il posto di intervento risulti più facilmente raggiungibile dal luogo ove si trovava il dipendente in turno di reperibilità ***o per comprovate situazioni di eccezionale gravità.***

Al termine dell'intervento il dipendente reperibile, ***sotto la propria responsabilità***, redigerà e ***sottoscriverà*** un verbale di intervento su modello uniformato ove sarà dato conto:

- della provenienza, dell'ora e della data di richiesta d'intervento
- della tipologia dell'intervento
- dei provvedimenti adottati
- dell'eventuale attivazione del Servizio di Emergenza (Protezione Civile)
- dell'eventuale attivazione delle Squadre Reperibili di altri Enti (Enel, Telecom, Enel Distribuzione Gas, etc.) nonché delle Imprese di Manutenzione
- dell'ora e della data di fine intervento
- ***della quantità di chilometri percorsi.***

Art. 5 - Orari e turni di reperibilità.

La Reperibilità opera durante l'intero anno solare ed è attivo dal lunedì al venerdì al termine degli orari ordinari di servizio degli uffici e servizi comunali. Il sabato e la domenica nonché i festivi opera per tutto il giorno.

Nel rispetto di quanto indicato al comma precedente gli orari di reperibilità risultano i seguenti:

Lunedì - Venerdì: 19.00 - 07.00 per complessive 12 ore giornaliere;

Sabato, Domenica ***e festivi*** : 00.00 - 24.00 per complessive 24 ore giornaliere;

Il servizio di reperibilità verrà svolto secondo i turni determinati dal Responsabile del Servizio il quale con cadenza trimestrale ne stabilisce il calendario.

Al personale reperibile non potranno essere assegnati più di sei turni nell'arco di un mese.

La programmazione deve garantire una turnazione automatica.

Qualsiasi variazione o impedimento nello svolgimento del proprio turno di reperibilità (malattia, indisposizione, o altro espressamente giustificato) sono immediatamente comunicati al Responsabile **del Servizio** che provvederà alla sostituzione.

Trattandosi di servizio essenziale, non potrà essere inserito in turno, il dipendente che usufruisce del giorno di riposo compensativo, di ferie e di congedi ordinari e straordinari.

Qualora il dipendente in turno di reperibilità, che per esigenze particolari, eccezionali e motivate, debba usufruire di ferie o congedi sopra menzionati, dovrà informare entro 48 ore, il Responsabile **del Servizio** che potrà sostituirlo con analogo figura professionale, previo preavviso a quest'ultimo di almeno 24 ore.

Al personale che, posto in servizio di pronta reperibilità non fosse rintracciabile e/o non intervenisse in caso di chiamata, oltre alla non corresponsione del compenso saranno applicate le sanzioni disciplinari contrattualmente previste.

Art. 6 - Indennità di reperibilità.

Al personale reperibile compete una indennità di reperibilità, secondo l'importo fissato dal Contratto Nazionale di Lavoro.

L'indennità viene erogata mensilmente sulla base di un prospetto che il Responsabile del Servizio trasmette al Settore Personale entro il decimo giorno del mese successivo.

Almeno bimestralmente viene erogato il compenso per lavoro straordinario prestato nel turno di reperibilità e le eventuali maggiorazioni.

Art. 7 - Personale assegnato.

Il personale assegnato al servizio di Pronta Reperibilità deve essere in numero adeguato in relazione all'esigenza di assicurare, attraverso le necessarie turnazioni, la regolare esecuzione del servizio. Esso è preferibilmente reclutato su base volontaria, e comunque, al fine di garantire una congrua dotazione di addetti al servizio, possono essere utilizzati tutti i dipendenti dell'Ente ritenuti potenzialmente idonei a svolgere tali mansioni.

I dipendenti inseriti nei servizi di pronta reperibilità e dotati di profili professionali idonei non possono rifiutarsi di essere inseriti in un programma che prevede il turno di reperibilità.

Sono esentati dal turno di reperibilità coloro che non possono adempiere le relative disposizioni di servizio per:

- forza maggiore
- ragioni di salute
- ragioni familiari debitamente comprovate
- i dipendenti residenti oltre 30 minuti dalla propria sede di lavoro

E' comunque esonerato il personale femminile con figli di età inferiore a 3 anni.

Prima di essere avviato al servizio il personale individuato dovrà essere, a cura del Responsabile del Servizio o suo delegato, sottoposto ad una adeguata formazione professionale ed istruito sui compiti operativi, le modalità di condotta e le finalità del servizio, in modo da garantirne l'idoneità.

Art. 8 - Formazione del personale addetto al Servizio di Pronto Reperibilità

Per garantire l'efficienza del Servizio di Pronto Reperibilità è necessario prevedere l'aggiornamento e la formazione del personale coinvolto nello stesso.

Allo scopo, con cadenza minima semestrale, è fissata, dal Dirigente Responsabile, una riunione di aggiornamento per lo scambio di informazioni utili allo svolgimento del Servizio eventualmente integrata da sopralluoghi presso gli edifici comunali.

Art 9 Compenso pronto intervento

Nel caso in cui il dipendente in reperibilità venga chiamato in servizio, i periodi di reale prestazione lavorativa, sono compensati secondo le previsioni dell'art.23, comma 5 del CCNL del 14.9.2000 e più specificatamente:

a) ove si tratti di prestazione lavorativa ricadente in periodo di reperibilità effettuata nel giorno di riposo settimanale, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto dall'art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000 (un compenso pari alla maggiorazione del 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) ed un riposo compensativo proporzionato alla durata della prestazione lavorativa;

b) nel caso di prestazione resa in periodo di reperibilità ricadente in giornata festiva infrasettimanale, al lavoratore spetta il trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 (equivalente riposo compensativo oppure corresponsione del compenso per lavoro straordinario nella misura prevista per il lavoro straordinario festivo);

c) qualora la prestazione sia effettuata in periodo di reperibilità in una ordinaria giornata lavorativa o anche in giorno feriale non lavorativo (di sabato), al lavoratore si applica la disciplina prevista dall'art. 24, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, (equivalente riposo compensativo oppure compenso per lavoro straordinario non festivo).

Art. 10 Norme finali

Annualmente, la Conferenza dei dirigenti provvederà a garantire che una quota del monte-ore contrattualmente fissato per remunerare le prestazioni oltre il normale orario di servizio (straordinario), venga assegnato in uso esclusivo a copertura degli interventi espletati dai dipendenti impegnati nel servizio di pronta reperibilità.

Il personale posto in reperibilità, al fine di garantire un tempestivo intervento nel luogo dell'emergenza e favorire una rapida risoluzione della problematica per cui è stato convocato, può avvalersi, per finalità esclusivamente operative, dell'autovettura comunale anche per il tragitto, di andata e di ritorno, dalla località di dimora abituale e la sede di servizio.

In caso di intervento mediante il proprio mezzo privato, dovuto ad indisponibilità del mezzo comunale o per altro comprovato e giustificato motivo, al personale in reperibilità viene riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e rendicontate.

La copertura assicurativa dei dipendenti in reperibilità è garantita dal momento dell'attivazione dell'intervento e per tutta la durata dello stesso, ovvero comprensiva del tragitto, ***di andata e di ritorno***, dalla località di dimora abituale del dipendente in reperibilità e la sede municipale ***e dei danni compiuti sul mezzo o del suo furto.***